



**UNIVERSITÀ DEGLI STUDI
DELL'INSUBRIA**

REGOLAMENTO IN MATERIA DI RICONOSCIMENTO DEI COMPENSI PROFESSIONALI AI LEGALI INTERNI DELL'UNIVERSITA' DEGLI STUDI DELL'INSUBRIA

*Emanato con Decreto 29 luglio 2013, n. 916
Ultime modifiche emanate con Decreto 30 settembre 2016, n. 763
Entrate in vigore il 15 ottobre 2016*



SERVIZIO PERSONALE TECNICO AMMINISTRATIVO

Via Ravasi, 2 - 21100 Varese (VA) - Italia

Tel. +39 0332 21 9090 - Fax +39 0332 21 9098

Email: ufficio_personaletecamm@uninsubria.it - PEC: ateneo@pec.uninsubria.it

Web: www.uninsubria.it

P.I. 02481820120 - C.F. 95039180120

Chiaramente Insubria!

Piano III - Stanza n. 39



REGOLAMENTO IN MATERIA DI RICONOSCIMENTO DEI COMPENSI PROFESSIONALI AI LEGALI INTERNI DELL'UNIVERSITA' DEGLI STUDI DELL'INSUBRIA

INDICE

Art. 1 - Riconoscimento dei compensi professionali.....	3
Art. 2 - Misura e parametri per la corresponsione dei compensi professionali.....	3
Art. 3 - Modalità di corresponsione dei compensi professionali.....	3
Art. 4 - Conferimento degli incarichi professionali	4
Art. 5 - Pagamento dei compensi professionali.....	4
Art. 6 - Disposizioni fiscali	4
Art. 7 - Disposizioni transitorie e finali	5



Art. 1 - Riconoscimento dei compensi professionali

1. Agli Avvocati interni regolarmente iscritti alle sezioni speciali dell'albo degli Avvocati riservate ai pubblici dipendenti, che svolgono attività professionale nell'esclusivo interesse dell'Ateneo, sono riconosciuti i compensi professionali per le attività giudiziali, stragiudiziali e/o arbitrali, anche nel caso di compensazione di spese ed onorari.
2. Previa autorizzazione, sono riconosciuti i compensi professionali anche per l'attività svolta a seguito di raggiunte transazioni giudiziali o stragiudiziali, anche avanti gli organismi di mediazione e conciliazione, oppure per arbitrati.
3. Per l'attività professionale svolta su delega della competente Avvocatura dello Stato, sempre previa autorizzazione dell'Amministrazione, sono riconosciuti i compensi professionali connessi alle attività procuratorie di udienza.

Art. 2 - Misura e parametri per la corresponsione dei compensi professionali

1. L'Università degli Studi dell'Insubria, ai fini della corresponsione dei compensi professionali, fa riferimento alle norme vigenti in materia.
2. Il legale interno è tenuto, in ogni caso, a presentare un preventivo di spesa, come previsto dalla normativa vigente.
3. L'affidamento dell'incarico professionale ai legali interni è finalizzato a obiettivi di economicità. Pertanto, è escluso il rimborso delle spese forfettarie. Il presente comma costituisce l'unica eccezione a quanto disposto dal presente articolo.

Art. 3 - Modalità di corresponsione dei compensi professionali

1. La distribuzione ai Legali interni, degli affari e contenziosi dell'Ateneo assegnati, mediante il sistema di protocollo informatico, all'Ufficio Legale e Contenzioso di Ateneo, compete d'intesa con il Direttore Generale al Responsabile del suddetto Ufficio, in ragione delle competenze e delle conoscenze professionali specifiche, dei carichi di lavoro, nonché della cura già operata di precedenti in materia garantendo, in ogni caso, la parità di trattamento e il rispetto dei principi di equità, di trasparenza e di rotazione.
2. Nelle ipotesi di pronuncia favorevole con recupero, anche parziale delle spese a carico delle controparti, le somme recuperate sono ripartite tra gli avvocati dipendenti secondo i seguenti criteri:
 - 70% a favore del legale che ha curato la lite conclusa con la sentenza favorevole;
 - 30% a favore degli altri legali in servizio al momento della pubblicazione della pronuncia favorevole ma solo in ragione della collaborazione effettivamente prestata nella stesura degli atti relativi al giudizio oppure in ragione della collaborazione prestata presenziando ad almeno due udienze di non mero rinvio.

Le spese recuperate dalla controparte non costituenti onorari/compensi professionali sono introitate nel Bilancio unico di Ateneo.

3. Nelle ipotesi descritte al comma 2 del presente articolo, qualora le controparti dovessero risultare comprovatamente non solvibili, i compensi professionali dovuti sono corrisposti dall'Amministrazione conformemente agli artt. 1 e 2 del presente regolamento e del successivo comma 4.



4. In tutti i casi di pronunciata compensazione integrale delle spese, ivi comprese quelle di transazione dopo sentenza favorevole, il compenso professionale determinato ai sensi della normativa vigente, è liquidato sulla disponibilità garantita a mezzo di capitolo di bilancio destinato alla liquidazione dei compensi professionali ed entro i limiti dello stanziamento sul bilancio relativo all'anno 2013, di cui ai corrispondenti capitoli per il pagamento dei compensi professionali e delle spese legali, considerati nella loro globalità.
5. I compensi professionali spettanti a ogni avvocato, per spese legali recuperate a carico delle controparti e per i casi di compensazione integrale delle medesime tra le parti non possono superare il relativo trattamento economico complessivo e sono computati ai fini del raggiungimento del limite retributivo previsto dalla vigente normativa per i dipendenti pubblici, computato al netto degli oneri riflessi.

Art. 4 - Conferimento degli incarichi professionali

1. Gli incarichi professionali, ai fini del riconoscimento dei relativi compensi, sono conferiti con provvedimento, a cui seguirà, se necessaria, procura alle liti rilasciata dal rappresentante legale pro tempore dell'Ateneo.
2. Ai fini del conferimento dell'incarico di cui al comma 1, il legale interno è tenuto a fornire all'Amministrazione, anche per le vie brevi:
 - a. compenso professionale al medesimo spettante;
 - b. indicazioni in merito alle circostanze che l'introduzione di un giudizio da parte dell'Ateneo oppure che la costituzione in giudizio dell'Ateneo non risultino pretestuosi, ma opportuni ai fini di una migliore tutela degli interessi.

Art. 5 - Pagamento dei compensi professionali

1. Il legale interno dell'Ateneo, ai fini di ottenere la liquidazione del compenso professionale spettante, è tenuto a presentare una nota pro forma, riportante nel dettaglio le voci dei parametri professionali forensi di cui si chiede il pagamento, indicando gli estremi del provvedimento di incarico ed allegando la pronuncia conclusiva del giudizio cioè ogni "atto" idoneo ad attestare la conclusione dell'attività professionale per la quale l'incarico era stato conferito.
2. La liquidazione dei compensi avviene entro 90 giorni dalla data della registrazione della nota pro forma.

Art. 6 - Disposizioni fiscali

1. I compensi professionali in quanto corrisposti al legale interno in costanza di rapporto di lavoro subordinato hanno natura retributiva, e sono assoggettati alle ritenute di legge previste per quelle dei redditi assimilabili a lavoro dipendente.
2. Le somme finalizzate alla corresponsione di compensi professionali comunque dovuti a detto personale interno, sono comprensive degli oneri riflessi a carico del datore di lavoro; pertanto i suddetti compensi sono da considerarsi al lordo dei suddetti oneri.
3. L'IRAP rimane integralmente a carico del datore di lavoro, in ragione del fatto che i lavoratori dipendenti, non sono soggetti passivi ai fini IRAP; pertanto i suddetti compensi professionali sono da considerarsi al netto dell'IRAP che graverà sulla parte datoriale. con prelievo dal fondo appostato a Bilancio per l'incentivazione dell'Avvocato interno.



Art. 7 - Disposizioni transitorie e finali

1. Il presente Regolamento trova applicazione ai fini della corresponsione dei relativi compensi per gli incarichi professionali conferiti in data successiva alla sua entrata in vigore e per quelli conclusi e definiti in data successiva alla sua entrata in vigore, ma conferiti in data anteriore se rientranti nella disciplina dell'art. 9 della L. 114/2014. Eventuali ulteriori modifiche e/o integrazioni ai parametri forensi per la liquidazione dei compensi professionali, trovano applicazione secondo i principi enunciati nel presente regolamento.